

Sulla legittimità costituzionale di un rinvio parziale di una legge ai sensi dell'art. 74 Cost.¹ (con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un decreto-legge)

Nota di Federico SORRENTINO

Pur considerando gli argomenti prodotti a favore del rinvio parziale e della promulgazione parziale delle leggi, non riesco a superare il dato testuale dell'art. 74, che riferisce l'uno e l'altra alla legge nel suo complesso e non nell'articolazione delle sue disposizioni.

D'altro canto, come pur è stato osservato, il messaggio di rinvio viene e deve essere motivato con riferimento alle singole disposizioni della legge, sicché obbliga il parlamento a riesaminare la legge con riferimento ad esse. Ciò non toglie, però, che il rinvio restituisce l'atto legislativo alle camere, le quali possono intervenire su tutta la legge, modificandone anche parti non considerate nel messaggio.

Né mi sembrano risolutivi la prassi della promulgazione parziale delle leggi siciliane, attinente ai rapporti Stato/regione, le cui leggi siano state impugnate dinanzi alla Corte, o gli emendamenti ai decreti-legge, che trovano il loro fondamento nella persistente potestà legislativa delle camere, che, anche quando convertono, ne fanno esercizio.

Se, poi, una legge di conversione dovesse apparire incostituzionale a causa della sopravvenuta disomogeneità del testo approvato – sempre che si voglia continuare ad ammettere il rinvio presidenziale delle leggi di conversione, non vedo perché dovrebbe spettare al Capo dello Stato

¹ La nota risponde ai seguenti quesiti sottoposti da Astrid ad alcuni costituzionalisti:

1. Sarebbe costituzionalmente legittimo un rinvio parziale di una legge a nuovo esame delle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione?

2. in particolare: sarebbe costituzionalmente legittimo il rinvio di alcune disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime e, insieme, tali da non incidere sulla organicità e applicabilità delle disposizioni promulgate?

3. ancora più in particolare: sarebbe costituzionalmente illegittimo il rinvio di alcune disposizioni inserite dal parlamento per via di emendamento nel testo di un decreto-legge, quando si ritenessero queste disposizioni costituzionalmente illegittime nel merito, carenti del requisito della straordinaria necessità e urgenza, ed estranee alla materia del decreto-legge e dunque inserite in violazione delle disposizioni dei regolamenti delle Camere sui limiti alla emendabilità dei decreti-legge?

ripristinare con una promulgazione parziale il testo originario del decreto-legge.

In conclusione: la legge è un atto che il parlamento delibera attraverso una procedura complessa, che si riassume nelle deliberazioni finali del testo da parte delle due camere. Questo testo è frutto degli equilibri politici raggiunti: spezzarne l'unità (anche se non omogenea) significa intervenire sulla volontà del legislatore. Ma tale intervento non è previsto per il Capo dello Stato, data la lettera dell'art. 74, mentre è, non a caso, previsto per il corpo elettorale e per la Corte.

Federico Sorrentino